

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TERRANOVA CORRADO

INDICE		PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	664	
Disegno di legge (Discussione ed approvazione):		
Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese. (2665)	664	
PRESIDENTE	664, 666, 667, 668, 669	
LONGONI, <i>Relatore</i>	664, 667, 668, 669	
DE' COCCI	664, 667	
INVERNIZZI GABRIELE	664, 666, 667, 669	
BONTADE MARGHERITA	665	
GERACI	665	
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	665, 666, 667, 668, 669	
TAROZZI	665	
POLANO	665, 666	
NOTARIANNI	668	
PACATI	669	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari. (2621)	670	
PRESIDENTE	670, 671	
GARLATO, <i>Relatore</i>	670, 671	
FERRARESE	670	
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	670, 671	
INVERNIZZI GABRIELE	671	
MATTEUCCI	671	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale. (2664)	671	
PRESIDENTE	671, 673	
NOTARIANNI, <i>Relatore</i>	671, 672	
PALMIERI	671	
TAROZZI	671	
INVERNIZZI GABRIELE	671	
PACATI	672	
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	672, 673	
MATTEUCCI	672	
CARONITI	672	
DE' COCCI	672	
Assegnazione di nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento del lato orientale nella parte piana della città di Genova. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2716)	673	
PRESIDENTE	673, 674	
FERRARESE, <i>Relatore</i>	674	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	674	
<hr/>		
La seduta comincia alle 9,35.		
BONTADE MARGHERITA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Caiati.

Discussione del disegno di legge: Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese. (2665).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese »

L'onorevole Longoni, relatore, ha facoltà di riferire.

LONGONI, *Relatore*. Il presente disegno di legge intende ovviare, a mio avviso, ad una lacuna della legge 3 agosto 1949, n. 589. In essa, infatti, sono contemplate norme tendenti ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di altri enti, prevedendo la concessione di contributi costanti dello Stato per 35 anni nella spesa necessaria per la costruzione o completamento di strade, per la costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri, per la costruzione e l'ampliamento di ospedali e il completamento di sanatori e preventori, per la costruzione, l'arredamento, l'ampliamento e il riattamento di edifici scolastici, per la costruzione e le opere di miglioramento dei porti e approdi, nonché per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni e le frazioni che ne siano sprovvisti.

In sostanza, quella legge abbraccia i servizi pubblici più importanti e necessari. Ma già durante la discussione in Parlamento, gli onorevoli Spataro, Perlingieri, Tosato e il compianto Gerolami, rilevarono che il disegno di legge non prevedeva un settore particolarmente sentito dalla maggioranza degli italiani, quello avente per oggetto le chiese parrocchiali e le case canoniche.

A questo proposito, i predetti deputati presentarono un ordine del giorno; che il Governo accettò come raccomandazione, dichiarando che avrebbe provveduto con una legge speciale per motivi di carattere tecnico. Così, col disegno di legge attualmente in esame, il Governo mantiene fede all'impegno precedentemente assunto.

Non mi soffermerò sui patti lateranensi, né parlerò dell'articolo 7 della nostra Costituzione, ma faccio presente che, come noi legislatori ci siamo preoccupati di agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali ecc., così parimenti è nostro

dovere provvedere anche alla costruzione di nuove chiese e di case canoniche.

Si tenga presente, inoltre, che il disegno di legge in esame risponde ad una esigenza di giustizia e che la quasi totalità del popolo italiano è di religione cattolica (99,6 per cento).

Lo Stato ha fatto bene ad intervenire in questo campo perché la costruzione di nuovi edifici di culto interessa l'intero corpo sociale.

Se si tiene conto che con la legge 2 luglio 1949, n. 408, oltre che per i dipendenti dello Stato e degli enti locali, si è provveduto anche per liberi professionisti, giornalisti ecc., siamo proprio nello spirito e nella lettera di queste disposizioni generali allorché si intende ovviare ad una lacuna che esiste in questo campo.

È da tenere presente, inoltre, che con il rifiorire della attività edilizia, numerose zone sono sprovviste di luoghi di culto. Da una indagine fatta, si è rilevato che in Italia occorrerebbero almeno 360 nuove chiese parrocchiali e circa 4000 canoniche, delle quali ben 3000 nell'Italia meridionale e insulare.

Desidero fare presente che la Commissione finanze e tesoro, per quanto riguarda la spesa, ha dato parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE COCCI. Il disegno di legge è tale che, per le ragioni esposte dal relatore, ognuno di noi credo debba dare il suo voto favorevole. Tanto più che ci troviamo di fronte alla necessità, in seguito allo sviluppo della popolazione, di avere chiese o case parrocchiali nuove.

Soltanto due cose mi lasciano perplesso. Non so se sia il caso di aggiungere all'articolo 1, dopo le parole « al completamento o alla costruzione », anche: « all'ampliamento ». Vi sono tante piccole cappelle che fungono da parrocchia e che devono essere completate. All'articolo 2 poi la legge prevede una particolare procedura che mi sembra abbastanza complessa e lunga. L'esperienza ci insegna come questa procedura debba essere semplificata. Io penso, per esempio, che si potrebbe fare a meno della trasmissione degli atti dalla Pontificia Commissione al Ministero dell'interno e precisare invece l'obbligo per l'ordinario diocesano di allegare alla pratica il parere del prefetto.

INVERNIZZI GABRIELE. Con tutto il bisogno di case popolari che abbiamo, io credo che si potrebbe anche rinviare l'approvazione della legge fino a quando la situazione non sia sostanzialmente modificata.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

Inoltre, io sono perplesso per il fatto che questa costruzione di luoghi di culto riguardi soltanto le chiese cattoliche. La Costituzione dà la più ampia libertà anche per quanto concerne la religione. Ora, io mi pongo una domanda: se in un paese vi è gente che professa un credo religioso diverso da quello cattolico, perché queste persone non potrebbero avere lo stesso diritto di costruirsi una chiesa? All'articolo 2 è detto che la domanda deve passare attraverso la Commissione pontificia la quale deve dare il suo parere, cosa che certamente non farà per la costruzione di una chiesa protestante. E ciò mentre i protestanti hanno un diritto eguale a quello dei cattolici, secondo la nostra Costituzione.

Con questo non intendo dire che i protestanti siano tanti quanti i cattolici. È una questione di principio, e, a mio avviso, non possiamo non tenere conto di quanto stabilisce la nostra Costituzione.

BONTADE MARGHERITA. Il disegno di legge in esame è stato presentato a tre anni di distanza dall'impegno preso dal Governo il 4 luglio 1949, allorché si discuteva la legge 3 agosto 1949, n. 589. Si è pensato per quelle popolazioni abbandonate alle quali mancavano l'acqua, le fognature, i cimiteri, ma non si è pensato che esse avevano bisogno anche di chiese e di case canoniche.

Ora, se io dovessi fare un rilievo, dovrei dire che si è assolto a questo impegno preso dal Governo con un po' di ritardo.

Andando in giro specialmente per i piccoli comuni mi si faceva presente dalle stesse popolazioni che esse si sentivano abbandonate dal punto di vista spirituale. Nessuno aveva mai visto un prete o qualcuno fare dell'apostolato in quelle zone e portarvi la parola di Dio. Questa povera gente deve avere questo aiuto spirituale. Io ho raccolto le loro voci. Mi è stato detto: qui tutti vengono fuorché qualcuno che porti la parola del Signore, qualcuno che ci spieghi la dottrina cattolica. Questo nelle piccole frazioni, specialmente in quelle della provincia di Trapani che sono completamente abbandonate.

Inoltre, occorre considerare che il matrimonio si celebra in chiesa e, quindi, che il parroco diventa un pubblico ufficiale civile. La chiesa è un centro di vita religiosa, ma dove è la casa canonica, si ha anche un centro di vita civile.

GERACI. Dichiaro che il mio Gruppo si asterrà dal votare questa legge e mi limito a ricordare che la Commissione finanze e tesoro dette parere sfavorevole ad una proposta di legge mia e ad un'altra di colleghi democri-

stiani tendenti a mettere in condizione la città di Reggio Calabria di provvedere a sostituire le baracche ancora esistenti dopo il terremoto del 1908 con case civili decenti.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ella sa, onorevole Geraci, che in questo senso si sta facendo qualche cosa di molto concreto anche senza la sua proposta di legge.

TAROZZI. Mi associo alle dichiarazioni del collega Invernizzi aggiungendo un altro motivo che mi rende perplesso circa l'approvazione di questo disegno di legge. Numerosissimi comuni di tutte le provincie e regioni d'Italia, specialmente del meridione, chiedono da moltissimo tempo l'intervento dello Stato per la costruzione di campi e di attrezzature sportive. Niente in questo senso lo Stato ha fatto, nonostante che dallo sport, caso unico in tutti i paesi d'Europa, ricavi miliardi su miliardi. Eppure l'educazione fisica significa anche educazione morale.

POLANO. Anche da parte mia esistono le stesse perplessità manifestate dai colleghi che mi hanno preceduto. È vero che con la legge del 3 agosto 1949, n. 589 abbiamo inteso provvedere ad una serie di necessità di carattere civile, ma è altrettanto vero che tale legge rimase in buona parte inefficiente. Io ho presentato parecchie decine di interrogazioni in ordine alle necessità dei comuni della mia Sardegna: ora si trattava di ricostruire un acquedotto, ora un cimitero o una fognatura, ma sempre il Sottosegretario Camangi mi ha risposto che riconosceva la esigenza prospettata, ma non poteva fare niente, almeno per l'esercizio finanziario in corso, per mancanza di fondi. Francamente, onorevole Ministro, penso che in primo luogo debba provvedersi a queste necessità elementari delle nostre popolazioni. Io vorrei che i colleghi della maggioranza venissero in Sardegna a constatare in quale oscena promiscuità, in quali antigieniche baracche o in quali tuguri della peggiore specie vive la gente. Si può permettere che continui un simile stato di cose, in nome dei vostri stessi principi religiosi? E si possono devolvere 8 miliardi per questa legge, quando vi sono delle necessità materiali di primissimo ordine ancora da soddisfare?

Davvero non posso, in coscienza, accettare e votare questo disegno di legge che, naturalmente non avrei esitato a votare in un'altra situazione. Di conseguenza, anch'io mi asterrò dalla votazione e mi associo alla proposta di rinvio.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Indubbiamente, onorevoli colleghi, le neces-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

sità prospettate nel campo edilizio e igienico sono naturalissime, ma penso che fra le altre necessità vada inserita anche quella a cui cerca di ovviare il disegno di legge in discussione. D'altra parte, nessuno può contestare che il Governo sia largamente intervenuto in materia di edilizia popolare e per la risoluzione di quei problemi che erano di spettanza degli enti locali. Non bisogna, tuttavia, dimenticare che altrettanto viva è la necessità di dare alla gente, tanto più alla gente che soffre, un'assistenza religiosa che spesso diventa anche un'assistenza materiale. D'altra parte, gli stanziamenti sono stati contratti al minimo.

Quanto alla legge Tupini, ricordata da alcuni colleghi intervenuti nella discussione, faccio presente che si è sempre cercato di darle la massima propulsione e di rinnovarne annualmente il finanziamento, tanto è vero che anche per quest'anno si è già presentato a questa Camera un disegno di legge per un ulteriore stanziamento finanziario.

Io potrei presentare delle statistiche dimostrative dell'intervento statale per ciascuno dei comuni ricordati: per Reggio Calabria, per la Sardegna lo Stato non ha fatto poco e anche più farà in avvenire se avrà la possibilità di continuare in questo suo lavoro.

Assicurazioni tranquillanti posso dare all'onorevole Invernizzi circa le comunità di confessioni diverse da quella cattolica. Stia certo l'onorevole collega che nei centri dove esistono gruppi omogenei e compatti di fedeli di altre confessioni, il Governo interverrà, così come è già intervenuto, attraverso la riparazione o la costruzione di templi: veda, per esempio, il caso della Val d'Aosta, a proposito della quale ci sono state anche date attestazioni di riconoscimento.

Per quanto riguarda le fognature, gli acquedotti e gli altri servizi di competenza degli enti locali, i colleghi sanno che lo Stato, abbandonando una prassi costante, non è intervenuto solo con mutui, ma con contributi diretti. Si tratta di una innovazione sana nella quale insisteremo. Anche in questo settore, in questi ultimi anni, si è fatto parecchio e continueremo a fare quello che potremo per la risoluzione dei problemi locali. Quindi, concludendo, io dico che dovete convenire che là dove si formano queste condizioni di nuovi quartieri, di nuovi rioni, di nuovi aggregati, non si può prescindere da dare una chiesa parrocchiale, anche perché non si può negare il conforto religioso ad un paese di così profonda fede cattolica come il nostro. In Sardegna io mi sono sentito chiedere: dacci

l'acquedotto, dacci la fognatura, dacci la chiesa.

POLANO. Ma prima bisogna dare la fognatura e il cimitero.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Bisogna tenere conto di tutte le esigenze e sforzarsi di reperire i fondi che le possano soddisfare tutte.

INVERNIZZI GABRIELE. Mi pare opportuno, date le condizioni igienico-sociali in cui si trovano alcuni paesi e città, di rinviare questa legge a tempi migliori, quando si saranno create condizioni appunto igienico-sociali tali da potere assicurare anche una elevazione dello spirito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio, presentata dall'onorevole Invernizzi Gabriele.

(Non è approvata).

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli ordinari diocesani che provvedono sia al completamento o alla costruzione delle chiese parrocchiali, per parrocchie già esistenti o da costituirsi, sia alla costruzione degli edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco, un contributo pari alla spesa ammessa per l'acquisto delle aree, nel caso che non siano fornite gratuitamente da altri enti, e a quella relativa alla costruzione del rustico degli edifici.

Il numero e l'ampiezza degli ambienti degli edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, d'ufficio e di abitazione sono stabiliti in rapporto al numero dei parrocchiani.

Per costruzione al rustico s'intende la costruzione dei muri, della copertura, comprese le opere di impermeabilizzazione ed allontanamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, esclusi gli impianti, le rifiniture, i pavimenti, le opere d'arte ed esclusi anche gli altari, la vasca battesimale, le balaustre, i banchi e in genere tutto l'arredamento.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle chiese distrutte o danneggiate da offese belliche, anche per quanto concerne il loro ampliamento ».

L'onorevole Tozzi Condivi aveva proposto che al primo comma dopo le parole

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

« sia al completamento » fossero aggiunte le altre « sia all'ampliamento ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato all'emendamento.

C'è una proposta analoga dell'onorevole De Cocci, tendente ad aggiungere dopo le parole « completamento » le altre « od ampliamento ».

ALDISIO, *Ministro di lavori pubblici*. Desidererei che la legge non fosse troppo modificata rispetto al testo originario, per rimanere completamente nello spirito del medesimo. Quindi prego la Commissione di evitare di apportare nuovi emendamenti.

DE COCCI. Aggiungendo la parola « ampliamento » si può evitare di costruire una chiesa nuova.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Costruire sul vecchio fabbricato importa quasi sempre spese maggiori che costruire *ex novo*.

DE' COCCI. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo originario di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il contributo dello Stato preveduto dallo articolo precedente è corrisposto dopo il collaudo. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso di opera in base a stati di avanzamento dei lavori.

Per ottenere il contributo preveduto dall'articolo 1 gli ordinari diocesani devono presentare domanda, tramite la Commissione Pontificia centrale per l'arte sacra, al Ministero dei lavori pubblici, allegando una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera, il progetto di massima ed il visto di approvazione della predetta Commissione Pontificia per quanto concerne la rispondenza dell'opera stessa ai precetti della liturgia e dell'arte sacra.

La Pontificia Commissione rimette gli atti al Ministero dell'interno, il quale li invia al Ministero dei lavori pubblici, pronunciandosi in merito.

L'ordine di precedenza da dare alle domande di contributo è fissato dai predetti Ministeri su proposta della ripetuta Pontificia Commissione alla quale spetta su ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, il rimborso di spese a carico del Ministero dei lavori pubblici pari allo 0,25 per cento, del valore cui è commisurato il contributo.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere i commi 2-3-4 e sostituirli con i seguenti:

« Per ottenere il contributo di cui all'articolo 1 gli Ordinari diocesani debbono presentare domanda agli Uffici di Genio Civile competenti per territorio, corredata del parere della Commissione diocesana per l'Arte Sacra, per quanto concerne la rispondenza dell'opera stessa ai precetti della liturgia e dell'Arte Sacra, e dei progetti preventivi, del compromesso per la cessione dell'area nonché i certificati catastali ed ipotecari dell'area stessa, e quant'altro necessario.

Il Genio Civile, ottenuto anche il parere del Prefetto della provincia competente per territorio, trasmetterà con il proprio parere la domanda e gli allegati al Ministero dei lavori pubblici.

L'ordine di precedenza da dare alle domande nell'ambito della propria diocesi sarà determinato dall'Ordinario nel presentare le domande ed il Ministero dei lavori pubblici nell'accoglierle fisserà definitivamente tali precedenze.

Alle commissioni diocesane spetterà per ogni progetto, quando la domanda sarà accolta ed il progetto entrerà in fase esecutiva a rimborso spesa, una somma pari allo 0,25 per cento del valore cui è commisurato il contributo per la parte che costituisce il costo del rustico ».

Poiché l'onorevole Tozzi Condivi non è presente si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

LONGONI, *Relatore*. Dopo la parola « collaudo » vorrei aggiungere questa chiarificazione: « delle opere eseguite col contributo medesimo ». Sappiamo che la legge prevede il concorso per i rustici. Il collaudo avverrà quando ci saranno le altre opere eseguite col concorso della popolazione.

INVERNIZZI GABRIELE. Chiedo che vengano soppressi il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma di questo articolo, per le ragioni esposte prima, perché mi sembra che con i mezzi ordinari le parrocchie o i comuni, dove si devono costruire le nuove chiese parrocchiali, possano fare

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

tutto senza passare attraverso la Commissione pontificia.

LONGONI, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Invernizzi Gabriele.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 2 fino alle parole «dopo il collaudo».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo delle parole «delle opere eseguite con il contributo medesimo» presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma.

(È approvata).

Pongo in votazione la soppressione della rimanente parte dell'articolo proposta dall'onorevole Invernizzi Gabriele.

(Non è approvata).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2:

«Per ottenere il contributo preveduto dall'articolo 1 gli ordinari diocesani devono presentare domanda, tramite la Commissione Pontificia centrale per l'arte sacra, al Ministero dei lavori pubblici, allegando una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera, il progetto di massima ed il visto di approvazione della predetta Commissione Pontificia per quanto concerne la rispondenza dell'opera stessa ai precetti della liturgia e dell'arte sacra».

(È approvato).

LONGONI, *Relatore*. Al comma terzo propongo di sostituire le parole «il quale li invia» con le altre «il quale entro due mesi, li deve inviare», per evitare ritardi che potrebbero avere riflessi sul costo dell'opera a causa delle variazioni dei prezzi.

NOTARIANNI. È già troppo il termine di due mesi.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore: sostituire le parole «il quale li invia» con le parole «il quale entro due mesi, li deve inviare».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma che risulta così modificato: «La Pontificia Commissione rimette gli atti al Ministero dell'in-

terno, il quale entro due mesi li deve inviare al Ministero dei lavori pubblici, pronunciandosi in merito».

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma:

«L'ordine di precedenza da dare alle domande di contributo è fissato dai predetti Ministeri su proposta della ripetuta Pontificia Commissione alla quale spetta su ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, il rimborso di spese a carico del Ministero dei lavori pubblici pari allo 0,25 per cento del valore cui è commisurato il contributo».

(È approvato).

LONGONI, *Relatore*. Al quinto comma, dopo le parole: «L'approvazione dei progetti», proporrei di inserire: «da parte del Ministero dei lavori pubblici» per maggior chiarezza. Osservo tra l'altro che c'è stato un po' di conflitto tra la direzione dell'arte sacra ed il Ministero dell'interno per questioni di competenza.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. La competenza è del Ministero dei lavori pubblici, che approva i progetti attraverso il suo organo di consulenza.

LONGONI, *Relatore*. Rinuncio allora all'emendamento ma desidero che almeno, come elemento chiarificatore, rimanga agli atti la sua dichiarazione.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. È noto, del resto, che la dichiarazione di pubblica utilità la fa il Ministero dei lavori pubblici ed esso solo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il quinto ed ultimo comma nel testo ministeriale:

«L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e successive modificazioni».

(È approvato).

«L'articolo 2 risulta, quindi, approvato nel seguente testo:

Il contributo dello Stato preveduto dallo articolo precedente è corrisposto dopo il collaudo delle opere eseguite con il contributo medesimo. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso di opera in base a stati di avanzamento dei lavori.

Per ottenere il contributo preveduto dall'articolo 1 gli ordinari diocesani devono presentare domanda, tramite la Commissione

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

Pontificia centrale per l'arte sacra, al Ministero dei lavori pubblici, allegando una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera, il progetto di massima ed il visto di approvazione della predetta Commissione Pontificia per quanto concerne la rispondenza dell'opera stessa ai precetti della liturgia e dell'arte sacra.

La Pontificia Commissione rimette gli atti al Ministero dell'interno, il quale, entro due mesi, deve inviarli al Ministero dei lavori pubblici, pronunciandosi in merito.

L'ordine di precedenza da dare alle domande di contributo è fissato dai predetti Ministeri su proposta della ripetuta Pontificia Commissione alla quale spetta su ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, il rimborso di spese a carico del Ministero dei lavori pubblici pari allo 0,25 per cento del valore cui è commisurato il contributo.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni».

Passiamo all'articolo 3:

«Le opere di cui alla presente legge sono eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi, nonché la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.

In ogni progetto sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori a carico dello Stato risultante dal progetto approvato.

Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato».

LONGONI, *Relatore*. Vorrei sostituire parzialmente la dizione «Le opere di cui alla presente legge sono eseguite a cura degli enti interessati» con la seguente «... a cura degli ordinari diocesani di cui all'articolo 1, affinché non si prendano iniziative locali in contrasto con tutto l'ordinamento della legge.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ancora una volta vorrei pregarvi di mantenere integro il testo dell'articolo.

PACATI. I progetti passano attraverso l'ordinario diocesano, vengono poi trasmessi alla Commissione pontificia, hanno tutto il vaglio; quindi si capisce che è sempre l'ordinario.

LONGONI, *Relatore*. Rinunzio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

«Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei Registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli Uffici finanziari. Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Gli interessi dei mutui eventualmente stipulati ai fini della presente legge sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

«Per l'esecuzione delle opere prevedute dalla presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le somme di lire 4 miliardi per l'esercizio 1952-53 e lire 4 miliardi per l'esercizio 1953-54.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

A partire dall'esercizio finanziario 1954-55, le somme occorrenti per l'applicazione della presente legge saranno annualmente stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

«Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi preveduta dal precedente articolo per l'esercizio 1952-53 si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 467 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo».

INVERNIZZI GABRIELE. Vorrei chiedere un chiarimento circa la copertura finanziaria a cui si farà fronte con riduzione del capitolo 467 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53. Di che si tratta?

LONGONI, *Relatore*. Il capitolo 467 riguarda il fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Precisamente.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 6 testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7, sul quale non sono stati presentati emendamenti, e che, pertanto, pongo in votazione:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le variazioni occorrenti ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni/ ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari. (2621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari ».

Invito l'onorevole Garlato, relatore, a svolgere la sua relazione.

GARLATO, *Relatore*. Come è noto, onorevoli colleghi, con la legge 2 luglio 1949, n. 408 si erano stanziati 5 miliardi per l'intervento da parte dello Stato, con contributi al 4 per cento per 35 anni, al fine di incrementare le costruzioni edilizie e precisamente per favorire le cooperative edilizie e gli istituti autonomi per le case popolari. In tale legge era previsto che i cinque miliardi fossero spesi in tre esercizi: due miliardi nell'esercizio 1949-50, due nel 1950-51 e uno nel 1951-52. Con legge 22 giugno 1950, n. 471 veniva concessa l'autorizzazione a riversare il limite di impegno di lire un miliardo previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, per l'esercizio 1951-52 in aumento di quello di lire due miliardi. Successivamente, con legge 19 ottobre 1951, n. 1186, è stato disposto un ulteriore finanziamento di un miliardo e mezzo per lo stesso scopo, da impiegarsi nell'esercizio 1951-52. Poiché questo esercizio sta per scadere e, quindi, anche questo finanziamento va esaurendosi, se un nuovo provvedimento legislativo non intervenisse per stanziare nuovi

fondi, alla fine di giugno si verificherebbe l'interruzione di questo intervento statale. Questa è la ragione del disegno di legge in esame, che è analogo a quello del 19 ottobre 1951, n. 1186 e prevede per l'esercizio 1952-53 un miliardo e mezzo per contributi ad enti e società che costruiscono case popolari. Questo finanziamento di un miliardo e mezzo darà luogo alla esecuzione di lavori per 35 miliardi di lire. L'articolo 1 del disegno di legge dice, appunto, che per l'esercizio 1952-53 è fissato un limite di impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico, n. 1165, contributi in annualità agli enti e società che costruiscono case popolari. L'articolo 2 prevede il modo di fare fronte alla prima annualità e alle altre. Quanto all'onere dell'esercizio 1952-53 si provvede con riduzione del capitolo 467, che concerne il fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Credo inutile sottolineare l'opportunità di questo provvedimento per un'opera che si è dimostrata utile e che ci auguriamo continui per parecchi anni ancora. Raccomando, quindi, agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARESE. Il disegno di legge merita certamente la nostra approvazione. Vorrei, tuttavia, richiamare l'onorevole Ministro su un fatto doloroso che si è constatato e che si sta constatando: a Roma sono stati dati contributi a centinaia di cooperative, mentre sono stati negati a cooperative della nostra provincia o di altre provincie che ne avevano bisogno. Inoltre, mentre la legge stabilisce che la superficie degli appartamenti da costruire sia di 110 metri quadrati, vi sono futuri assegnatari di questi alloggi che domandano che tale superficie sia aumentata. Per esempio, a Roma si stanno costruendo alloggi con superficie superiore a 110 metri quadrati perché gli alti papaveri pretendono di avere maggiore superficie e maggiore comodità.

Chiedo all'onorevole Ministro, pertanto, di portare la sua attenzione su questo fatto.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Sarebbe piuttosto, consigliabile un rinvio della discussione del disegno di legge dato che vi sono delle questioni in pendenza con il tesoro.

PRESIDENTE. Volendo accogliere la proposta del Ministro, chiedo alla Commissione se non sia il caso di dichiarare chiusa la discussione generale e di rinviare ad altra seduta l'esame e l'approvazione degli articoli.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

INVERNIZZI GABRIELE. Perché? Il tesoro ha dato parere favorevole alla legge che abbiamo approvato prima e di cui il provvedimento in esame rappresenta un'integrazione.

GARLATO, *Relatore*. La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole.

MATTEUCCI. C'è un emendamento che possiamo discutere: è una questione di spostamento di annualità. Se aspettiamo la risposta del Ministero del tesoro perderemo ancora un mese.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. La solleciterò. Dovete permettermi però di insistere nella mia proposta. È necessario.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta del Ministro, con l'intesa che si intende chiusa la discussione generale e si passerà alla discussione degli articoli al più presto.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale. (2664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale».

L'onorevole Notarianni, relatore, ha facoltà di riferire.

NOTARIANNI, *Relatore*. Tutti hanno lamentato gli inconvenienti determinati dalla indisciplina della circolazione stradale, perciò questa legge è molto opportuna giacché determina un sensibile aumento nelle penali, che vengono portate a 40 volte quelle dei tempi prebellici.

In fondo non si tratta che di tre articoli i quali sono molto chiari. Perciò, propongo l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PALMIERI. Le disposizioni sono giustissime, come giustificatissime sono le ragioni adottate dall'onorevole Notarianni.

Desidero fare presente un inconveniente. In molte città d'Italia, specialmente a Roma, i vigili che sono preposti alla circolazione, invece di collaborare con gli automobilisti, cercano in ogni modo di fare la contravvenzione al fine di usufruire di quella percentuale che loro spetta.

A Roma, per esempio, il vigile aspetta che un notevole numero di macchine sia in un «senso proibito» o in un «divieto di

sosta» per elevare così cinquanta o sessanta contravvenzioni.

TAROZZI. Evidentemente è necessaria una maggiore disciplina stradale per evitare i sempre più numerosi incidenti mortali che si verificano. Ora, mi sembra che le esenzioni maggiorate non facciano una distinzione nella loro applicazione fra conducenti di autoveicoli, ciclisti e pedoni.

È vero che gli incidenti sono provocati indifferentemente da conducenti di autoveicoli ed anche dalla inosservanza dei pedoni, ma è chiaro che mentre i primi dispongono di maggiori disponibilità finanziarie, i secondi invece, sono, nella maggior parte dei casi, le prime vittime dei frequenti investimenti e costituiscono coloro che meno degli altri sono in grado di pagare.

A noi pare che lo Stato, attraverso questa legge, voglia trovare la maniera, sostanzialmente, di percepire denaro.

Molte volte, però, questi incidenti sono determinati anche da cattiva manutenzione delle strade stesse, e lo Stato non risulta che abbia fatto qualcosa per porvi rimedio.

Mi sembra, quindi, che si renda necessaria una diversa valutazione; anche per questo proporrei di studiare attentamente questa questione ed eventualmente di rinviare l'esame del disegno di legge all'Assemblea.

INVERNIZZI GABRIELE. A me sembra che spostiamo fondamentalmente il problema. Non condivido il punto di vista dell'onorevole Palmieri. Io ho criticato la circolazione stradale e ho sostenuto discussioni con i vigili di Roma, perché ritengo che Roma sia la sola città in cui la regolamentazione del traffico non sia fatta in modo adeguato. Certo che a Genova o a Milano chi dirige il traffico è veramente preparato, mentre qui a Roma pochi lo sono!

A Roma la circolazione è più veloce. Io credo che però, per questo, dobbiamo ringraziare gli autisti, altrimenti non so in quale impaccio ci si troverebbe, quali ingorghi si potrebbero verificare.

Il problema del traffico, però, diventa un problema di strada, non solo per Roma, ma per tutte le città d'Italia. Quindi elevare le sanzioni non evita inconvenienti. L'indisciplina porta agli incidenti, ma ciò è vero fino ad un certo limite, perché molto dipende anche dallo stato delle strade.

Io non credo che sia giusto discutere questa legge quando nella stessa relazione che la accompagna ci si richiama ad un altro provvedimento. Inoltre è da rilevare che moltiplicare per quattro la cifra che attualmente

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

si paga, è qualcosa di non indifferente, poiché una contravvenzione minima verrebbe ad ammontare a mille lire, cosa questa che per un lambrettista o un motociclista rappresenta già qualche cosa.

La indisciplina stradale è dovuta anche alla non conoscenza del codice della strada. L'autista deve imparare questo codice e il regolamento. Se non conoscessi la burocrazia (mi fa paura quello che sto per dire) io sarei anche per la concessione di un patentino anche a coloro che guidano un *Mosquito*. Certo una proposta simile non è da farsi perché incontrerebbe molta resistenza.

Occorre, però, che il codice della strada sia conosciuto e inoltre bisogna che lo stato delle strade sia in più buone condizioni, che la larghezza delle stesse strade sia aumentata perché non è più sufficiente in rapporto alla velocità attuale dei mezzi di locomozione. Del resto, limitare la velocità di questi mezzi sarebbe un errore per il progresso della tecnica e per il progresso nella produzione.

Io penso che si dovrebbe rinviare la discussione di questo disegno di legge in modo da affrontarlo allorché si discuterà il codice della strada.

PACATI. Siamo d'accordo che dobbiamo ricorrere maggiormente a mezzi preventivi che a mezzi repressivi. Mi sembra, però, che si esca dai limiti della presente legge la quale non fa altro che aggiornare le cifre del 1938, e lo fa malamente perché si parla solo di 40 volte, mentre l'indice generale di rivalutazione si aggira sulle 60 volte.

Quanto al problema educativo, non è compito di questa legge. Certo che questo problema si impone, ma la sua portata non può essere definita da una legge.

Il codice stradale dovrebbe essere più diffuso perché non è conosciuto, e inoltre dovrebbe essere modificato.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Il codice stradale è quasi pronto.

PACATI. Per il resto non dobbiamo preoccuparci troppo, poiché bisogna pensare alla realtà delle cose.

MATTEUCCI. Il problema della circolazione stradale è molto serio perché oggi abbiamo il primato degli incidenti automobilistici in relazione al numero di macchine in circolazione. Siamo il paese che ha l'indice maggiore di incidenti stradali in relazione agli automobilisti in circolazione.

Da una statistica fatta dall'A. C. I. è risultato che circa il 50 per cento degli incidenti dipende dalla strada; vi è anche un 35 per cento che dipende da manchevolezze dei con-

duttori, i quali in Italia hanno un temperamento anarchico e molte volte sono responsabili degli incidenti che accadono. Naturalmente la causa maggiore è costituita dallo stato delle strade e dalla insufficiente capienza di esse, ma si tratta di un problema molto grave ed oneroso e, di conseguenza, di non facile e immediata soluzione. Evidentemente il traffico stradale, in questi ultimi tempi, è aumentato moltissimo e la rete ordinaria, sia nazionale che locale, è quella di cinquant'anni fa sia dal punto di vista planimetrico che da quello altimetrico. Insomma, è tutto da rifare ed il Ministero, come io ho avuto occasione di suggerire in tutti i miei interventi sul bilancio dei lavori pubblici, farà bene a studiare questo problema la cui imponenza non sfugge a nessuno.

Essendo impossibile, dunque, agire con immediatezza sulla causa numero uno, credo sia il caso di fare qualche cosa per ovviare alle altre cause e in primo luogo alle cause che dipendono dai conducenti di auto. In proposito penso che un aumento delle sanzioni, in attesa della revisione del codice della strada, sia accettabile.

CARONITI. Io sono dello stesso avviso del collega Invernizzi e penso anch'io che questo disegno di legge debba essere rinviato in attesa della revisione del codice stradale. Oltre tutto non è giusto aggiornare le sanzioni con riguardo al 1938. In quell'anno la circolazione stradale era talmente comoda che difficilmente un autista cadeva nelle violazioni dei regolamenti. Al contrario oggi basta una sciocchezza e non passa giorno che un autista non faccia un'infrazione meritevole di multa. D'altra parte le multe le pagano gli autisti, di solito, e non i proprietari delle macchine.

Di conseguenza presento una formale proposta di rinvio.

DE' COCCI. Nessuno contesta, onorevoli colleghi, che si tratti di un problema molto grave e da risolvere soprattutto sul piano educativo, ma teniamo presente che questa legge ha la modestissima portata di adeguare le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle norme sulla circolazione. Questo adeguamento è necessario e avrà, oltre tutto, anche ripercussioni di carattere psicologico in quanto richiamerà gli autisti ad una maggiore attenzione.

NOTARIANNI, *Relatore*. Insisto per il passaggio agli articoli e, quindi, per il rigetto della proposta di rinvio. All'onorevole Invernizzi faccio presente che, solitamente, non sono gli autisti di mestiere che cadono nelle

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

violazioni della legge, ma gli avventurieri del volante, ai quali manca in maniera assoluta il senso di responsabilità ed io penso che l'aumento delle sanzioni pecuniarie servirà a qualche cosa.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Gli onorevoli colleghi tengano presente che la presentazione di questo disegno di legge è stata provocata da insistenti richieste di tutti gli enti interessati in questo settore, nonché della stampa che ad ogni incidente invoca provvedimenti di questa natura. Sono d'accordo con l'onorevole Matteucci sulla incapacità delle strade di contenere il traffico attuale ed il mio Ministero sta facendo quello che può per eliminare curve, per togliere passaggi a livello, per livellare zone di eccessiva pendenza, appunto allo scopo di rendere meno frequenti gli incidenti stradali. Naturalmente, dobbiamo fare i conti con il bilancio dell'A. N. A. S. che non consente una risoluzione del problema stradale in tutta la sua imponenza.

In attesa, comunque, di più radicali riforme, anche nel senso illustrato dai colleghi intervenuti, penso che valga la pena di approvare questa legge che a qualche cosa servirà indubbiamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio avanzata dagli onorevoli Invernizzi e Caroniti.

(Non è approvata).

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

«Le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni alle norme contenute nel regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e nel regio decreto 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito in legge, con modificazione, nella legge 29 maggio 1939, n. 921, già raddoppiate a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679, e successivamente aumentate di cinque volte per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 421, sono ulteriormente aumentate nei minimi e nei massimi in ragione di quattro volte rispetto alla misura attuale.

I comuni i quali abbiano emanato regolamenti per la disciplina della circolazione urba-

na sono autorizzati a modificare i regolamenti stessi per elevare, nei limiti previsti dal precedente comma, le sanzioni pecuniarie. Tali modificazioni devono essere approvate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, a norma dell'articolo 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740».

(È approvato).

ART. 2.

«Le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni alle disposizioni previste dal regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 423, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935, n. 1151, già elevate di otto volte a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate, nei minimi e nei massimi, in ragione di cinque volte rispetto alla misura attuale».

(È approvato).

ART. 3.

«Ferma restando la facoltà di oblazione in via breve nei casi contemplati dall'articolo 16 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, tutte le somme enunciate in detto articolo, già decuplicate per effetto dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 421, sono ulteriormente elevate in ragione di quattro volte rispetto alla misura attuale».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento del lato orientale nella parte piana della città di Genova. (2716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assegnazione di nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento del lato orientale nella parte piana della città di Genova».

L'onorevole Ferrarese, relatore, ha facoltà di riferire.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

FERRARESE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di prorogare il termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella parte piana approvato con legge 20 giugno 1877 n. 3908. Tale termine era di quarant'anni ma con leggi successive fu prorogato prima al 30 giugno 1947 e poi al 6 agosto 1950. Il comune di Genova però ha richiesto una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1955, non senza far presente che ormai quasi tutte le espropriazioni sono state effettuate e le opere relative in gran parte eseguite. Lo stesso comune ha fatto presente di non aver potuto completare l'attuazione del piano regolatore entro il termine precedentemente fissato per cause dipendenti dalla guerra e cioè per la situazione deficitaria del bilancio, per la impossibilità di effettuare tempestivamente gli espropri e le relative demolizioni, per la crisi degli alloggi, ecc. Comunque è certo che il termine del 31 dicembre 1955 non sarà ulteriormente superato anche perché si tratta del termine massimo stabilito dall'apposito disegno di legge ora in discussione alle Camere per le proroghe dei piani regolatori delle città.

Concludendo, prego i colleghi di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge che è del seguente tenore:

« È assegnato un nuovo termine a decorrere dal 7 agosto 1950 e fino al 31 dicembre 1955 per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova, dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni suburbane approvato con legge 20 giugno 1877, n. 3908 ».

Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese » (2665):

Presenti	27
Votanti	21
Astenuti	6
Maggioranza	11
Voti favorevoli	19
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale » (2664):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Assegnazione di nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento del lato orientale nella parte piana della città di Genova » (2716):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

per il disegno di legge, n. 2665:

Belliardi, Bernardinetti, Boidi, Bontade Margherita, Caroniti, Carratelli, Ceccherini, De Cocci, De Meo, Fadda, Ferrarese, Gabrieli, Garlato, Guariento, Longoni, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Terranova Corrado, Tommasi, Turco.

per i disegni di legge nn. 2664 e 2716:

Belliardi, Bernardinetti, Boidi, Bontade Margherita, Caroniti, Carratelli, Ceccherini, D'Amico, De Cocci, De Meo, Fadda, Ferrarese, Gabrieli, Garlato, Geraci, Guariento, Invernizzi Gabriele, Longoni, Matteucci, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Polano, Tarozzi, Terranova Corrado, Tommasi, Turco.

È in congedo:

Caiati.

La seduta termina alle 11,30.